



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
154	05/09/2025	5017	07

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81, per la violazione dell' articolo 279 co. 2 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC con nota di contestazione 74046/2021 del 07/12/2021. Trasgressore: Legale rappresentante Resilient srls. Obbligato in solido: Resilient srls.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il personale ARPAC effettuava, in data 23/11/2021, un sopralluogo presso la Ditta Resilient srls;
- Che, dalle attività ispettive, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, è emerso:
 - *“l’azienda è in possesso di Adesione all’Autorizzazione Generale prot. 304464 del 11/05/2018 con modifica non sostanziale comunicata agli Enti il 24/03/2021, ai sensi del D.D. n. 370/2014 e s.m.i. (allegati tecnici n.3 lett.c e n.5 lett.e), al fine di autorizzare le emissioni derivanti dall’attività di produzione di barche in vetroresina per il settore della nautica, con annessa falegnameria; si evidenzia che la Ditta è in attesa di presa d’atto della Regione relativo alla predetta modifica;*
 - *Lo stabilimento non rispetta quanto riportato nella relazione tecnica, in quanto sono presenti postazioni di lavoro (oltre a quelle le cui emissioni vengono convogliate al camino E1 autorizzato), in cui si effettuano applicazioni di resina non presidiate da alcun sistema di depurazione, in difformità alla prescrizioni contenuta nell’atto autorizzativo, di rispettare le condizioni del ciclo produttivo..”;*
- Che, costituendo il fatto violazione dell’autorizzazione di cui sopra ex art. 272 D.lgs. 152/2006, sanzionata dall’art. 279 co. 2 bis del d.lgs. 152/2006, l’ARPAC trasmetteva nota di contestazione in oggetto allo scrivente Ufficio, individuando il sig. ****OMISSIS***, legale rappresentante della ditta, quale trasgressore

RILEVATO

- Che il verbale di contestazione e l’atto di diffida son stati correttamente e tempestivamente notificati;
- Che non sono pervenute memorie difensive scritte né richieste di audizione, così come previsto dall’art. 18 L. 689/1981, da parte dell’interessato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che l’art. 279 comma 2-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dispone che *“Chi, nell’esercizio di uno stabilimento viola le prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’Autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 euro a euro 10.000, alla cui irrogazione provvede l’Autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell’autorizzazione delle emissioni in atmosfera si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”;*
- Che l’art. 11 della L. 689/81 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell’ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

CONSIDERATO IN FATTO

- Che nessuna causa di esclusione della responsabilità emerge dagli atti né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo;
- Che, data l’assenza di precedenti della stessa indole a carico del sig. *OMISSIS*, agli atti di questo Ufficio, è possibile applicare il minimo edittale (€ 1000,00) della sanzione;

VISTO

- L’art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L’art. 279 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 434697 del 05/09/2025 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di ingiungere al sig. *****OMISSIS*****legale rappresentante della Ditta Resilient S.r.l.s, in qualità di trasgressore, ed alla Ditta Resilient S.r.l.s. *****OMISSIS*****in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 c. 3 della L. 689/81, il pagamento della somma di € 1000,00 (Mille/00) oltre eventuali spese di notifica, per la violazione degli art. 279 co. 2 bis e co. 4 del D.Lgs. 152/06.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- *****OMISSIS**** - Codice tributo: 564
- Oppure
- Ditta Resilient S.r.l.s – codice tributo 564
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

•

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITÀ DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario che saranno quantificati nella lettera di trasmissione. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'autorità che ha elevato la contestazione

DOTT. ANTONELLO BARRETTA